



Comune di Vigolo

Provincia di Bergamo

COMUNE DI VIGOLO
N.0000904 - 11.03.2016
CAT. X CLASSE 9 ARRIVO



COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	
N° PROT.	07-09-2016
2457	Col. CL. Fosc.

VARIANTE N. 1/2015 - Piano di Governo del Territorio

Piano delle Regole - Disciplina degli Interventi

RELAZIONE INTEGRATIVA

AL RAPPORTO PRELIMINARE

VERIFICA ASSOGETTABILITA' ALLA VAS

Data Febbraio 2016



Adottato con D.C. N. del.....

Approvato con D.C. N. del

architetto Diego Facchinetti

via R.Colombo n. 7 24067 Sarnico (Bg)

architetto Giovanni Tallarini

viale Italia n. 28 24060 Villongo (BG)

RELAZIONE INTEGRATIVA AL R.P.

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

VARIANTE N. 1/2015 al Piano delle Regole- Disciplina degli Interventi

Comune di Vigolo

Provincia di Bergamo

Sindaco: Sig. Mazzon Mauro

Referente uff. Tecnico : Ing. Valtulini Gianpaolo

Autorità proponente per la VAS Comune di Vigolo

Il Sindaco Mazzon Mauro

Autorità competente la VAS: Arch. Cominetti Claudia

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

Autorità procedente per la VAS Dott. Fusari Silvano

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

Estensore Documento di VAS

architetto Diego Facchinetti

architetto Giovanni Tallarini

RELAZIONE INTEGRATIVA

CONTRODEDUZIONE PARERI ENTI TERRITORIALI

Premesso che in data 22.01.2016 il rapporto preliminare unitamente alla documentazione di variante è stato messo a disposizione sul sito web della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, sul sito del Comune di Vigolo, sul sito della Regione Lombardia SIVAS e all'albo pretorio online della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Vigolo.

Considerato che in data 21.01.2016 l'autorità competente per la VAS ha comunicato la messa a disposizione del Rapporto preliminare unitamente alla documentazione di variante ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati, al fine dell'espressione del parere;

Ravvisato che in data 21.02.2016 sono scaduti i termini per la presentazione dei pareri e delle osservazioni da parte dei soggetti interessati all'iter;

Considerato che sono pervenuti entro i termini fissati i seguenti pareri:

- . parere ARPA di Bergamo in data 09.02.2016 prot. 1523
- . parere ATS di Bergamo in data 11.02.2016 prot. 1649
- . parere MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO – Segretariato Regionale per la Lombardia in data 16.02.2016 prot. 1922
- . parere di PROVINCIA DI BERGAMO in data 19.02.2016 prot 2117
- . parere MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO – Soprintendenza Archeologica della Lombardia in data 18.02.2016 prot. 2052

Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed i contenuti del rapporto preliminare;

Ritenuto che le indicazioni degli enti contengano contributi e osservazioni da sottoporre a una valutazione prima della determinazione in merito alla procedura di assoggettabilità;

Si redige la seguente relazione integrativa al Rapporto Preliminare a seguito dei sopra evidenziati contributi degli enti territorialmente competenti;

1.0 CONTRODEDUZIONI E INTEGRAZIONI

PARERE ARPA DI BERGAMO – in data 09.02.2016 prot. 1523

Premesso che oggetto della valutazione di assoggettabilità sono esclusivamente alcune varianti normative di dettaglio che non incidono né modificano in alcun modo la zonizzazione del territorio non introducendo nuove aree di trasformazione, e non modificano le previsioni o le destinazioni urbanistiche approvate.

Ravvisato che le considerazioni e gli approfondimenti trattati nel processo di elaborazione del Rapporto Preliminare sono state esclusivamente orientate a quanto specificatamente oggetto di variante e di conseguenza non si sono svolte le analisi relative alle criticità ambientali esistenti e già evidenziate o soggette a valutazione all'interno del processo di Valutazione Ambientale del PGT approvato nel 2012, in quanto non mutate .

Considerato che nel R.P. è stato più volte precisato che tale documento si inquadra all'interno del quadro conoscitivo già approfonditamente esaminato dalla VAS del PGT e ne confermava la metodologia , gli indicatori e le conclusioni.

Si evidenzia che allo stato di fatto nessun elemento innovativo o modificativo è stato introdotto al contesto ambientale o al Piano ne tantomeno si sono verificati fenomeni tali da modificare il quadro delle criticità ambientali emerse nel processo di elaborazione del PGT e rendere necessario quindi procedere ad ulteriori valutazioni .

Non si sono inoltre evidenziati impatti significativi sull'ambiente derivati dall'attuazione del Piano vigente, ne tantomeno ne vengono proposti con le modificazioni apportate dalla presente variante.

Si ritiene utile sottolineare che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 152/2006 il compito del monitoraggio è quello di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Pur condividendo l'importanza del processo di monitoraggio al fine di verificare lo stato di attuazione del Piano, e le relative incidenze sul sistema ambientale, nonché la coerenza degli obiettivi e delle azioni di piano, non si ritiene cogente ne

tantomeno pertinente, in relazione al contenuto specifico della variate in oggetto (variante alle norme del PdR) prevedere analisi e verifiche inerenti aspetti di carattere programmatico e strategico che sono prerogativa del Documento di Piano .

Si ritiene comunque di prendere atto della osservazione avanzata dall'Arpa ,demandando ogni eventuale considerazione, analisi o aggiornamento relativamente al quadro conoscitivo, relazionato agli eventuali esiti del monitoraggio, in una successiva fase di revisione, aggiornamento e verifica periodica del Documento di Piano ai sensi delle disposizioni contenute nell'art 10 bis della L.R. 12/2005.

Si sottolinea inoltre che ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art 5 della L.R. 31/2014, i comuni possono aggiornare e adeguare i propri strumenti urbanistici solo dopo l'avvenuta integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP.

In riferimento alle varianti proposte alla Normativa degli Interventi del Piano delle Regole si premette che principalmente sono state finalizzate alla configurazione di aspetti di dettaglio e di apporto migliorativo alle condizioni di operatività del Piano nell'attività edilizia e di trasformazione urbana e non comportano un incremento del peso insediativo o nuovo consumo di suolo.

In relazione alla modifica , (Variante n. 6- art 23) si precisa che è principalmente rivolta e finalizzata a regolamentare le modalità di recupero dei sottotetti ai fini abitativi concesse dagli artt. 63,64,65 della L.R. 12/2005, limitando gli ambiti ed i comparti di applicazione in ottemperanza ai suddetti riferimenti normativi.

Si osserva inoltre che le stesse previsioni normative regionali classificano gli interventi in oggetto come ristrutturazione e che prevedono, procedimenti di valutazione sotto il profilo paesaggistico.

Appare evidente , stante l'oggetto della variante e in considerazioni delle sovraordinate previsioni normative, l'impossibilità di procedere ad una valutazione puntuale e analitica di natura quantitativa degli interventi eventualmente attuabili . Non risulta infatti possibile prevedere in termini quantitativi gli edifici potenzialmente interessati dalle previsioni normativi di cui sopra.

Si ritiene quindi che le valutazioni, seppur generali di natura qualitativa e sintetica, in relazione all'oggetto siano da ritenersi esaustive.

Per quanto riguarda la variante n. 23 all' art 43 del NTA , finalizzata ad acconsentire l'ampliamento degli edifici dismessi che hanno perso le caratteristiche rurali o che hanno perso l'originaria destinazione agricola in ambiti agricoli e in aree di valore paesistico ambientale ed ecologico si precisa quanto segue:

Per le caratteristiche degli interventi oggetto della novellata previsione normativa e per la conformazione paesaggistica e territoriale del Comune di Vigolo non è perseguibile procedere ad una valutazione puntuale (per singolo edificio) degli interventi possibili;

Si sottolinea che gli interventi di ampliamento previsti dalle disposizioni dell'art 43 sono da considerarsi di natura puntuale per cui ogni valutazione di compatibilità dovrà espressamente essere prevista singolarmente intervento per intervento.

Si evidenzia che la norma di Piano prevede di assoggettare gli interventi in oggetto a Pianificazione attuativa (Permesso di Costruire Convenzionato) e alla valutazione della Commissione Paesaggistica di cui all'articolo 81 del LR 12/05 e s. m. e i., in questa sede potranno essere puntualmente valutati gli elementi di compatibilità con il sistema ambientale e paesaggistico in attuazione dei criteri generali e limitativi contenuti nell'art. 43.

Si evidenzia l'art. 43 prevede le seguenti disposizioni di tutela che servono a fornire elementi normativi a supporto della valutazione dei progetti:

Comma 2 :“In ogni caso non potranno essere autorizzati interventi di trasformazione di destinazione d'uso che rechino in qualsiasi modo pregiudizio all'equilibrio e alla situazione ecologica delle aree agricole”.

Comma 3 :“ Il mutamento d'uso è subordinato altresì alla dotazione di acqua potabile, al trattamento dei reflui ed al collegamento alla rete stradale o della viabilità agro-silvopastorale; Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni contenute al comma 11,12 dell'art 39 delle presenti norme ”;

Comma 7: “Tutti gli ampliamenti previsti dal precedente comma sono consentiti se non in contrasto con le condizioni che determinano la non trasformabilità e con le previsioni contenute nella componente geologica allegata al PGT.”;

Si sottolinea inoltre che le stesse sopracitate disposizioni normative offrono puntuali elementi di mitigazione atti ad acconsentire le eventuali valutazioni rivolte a ridurre gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.

Non si ritiene quindi di evidenziare, come ribadito nel R.P. elementi negativi in attuazione della presente variante normativa.

Si precisa inoltre che appare superfluo prevedere, nella fase di regolamentazione degli interventi di ampliamento, di tenere conto e riportare gli elementi che derivano da sovraordinate e cogenti disposizioni normative di tutela; A supporto di tale considerazione si evidenzia che lo stesso riferimento normativo prevede di acconsentire gli interventi solo se non in contrasto con le condizioni che determinano la non trasformabilità e con le previsioni contenute nella componente geologica allegata al PGT.

Ne deriva quindi che dovranno essere rispettati tutti i vincoli derivanti da normative sovraordinate (fascie di rispetto dei corsi d'acqua, dei pozzi e delle sorgenti, limitazioni di natura idrogeologica, boschiva ecc.).

Per quanto concerne le osservazioni non esaustive e di carattere generale avanzate dall'ARPA, che secondo il parere della citata agenzia dovrebbero confluire all'interno della presente variante, si riporta quanto segue:

Le osservazioni che vengono riportate per la loro caratteristica non interessano esclusivamente il Piano delle Regole ma interessano il Documento di Piano e il Piano dei Servizi, non oggetto di variante.

Tutte le considerazioni riportate non possono quindi certo confluire, stante l'oggetto specifico, nella presente variante ma dovranno essere oggetto di una complessa e approfondita analisi congiuntamente alla revisione del PGT che il Comune avvierà ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., solo dopo le scadenze previste dall'art. 5 della L.R. 31/2014;

in relazione a quanto espresso in precedenza, si conferma che la variante in oggetto è inserita adeguatamente nello scenario strategico programmatico del vigente strumento urbanistico, non produce modificazioni o integrazioni agli obiettivi e agli indirizzi del Documento di Piano sotto il profilo ambientale e non necessita di essere assoggettata alla procedura di VAS.

2.0 CONTRODEDUZIONI E INTEGRAZIONI

ATS DI BERGAMO - in data 11.02.2016 prot. 1649

In relazione al parere favorevole espresso dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS Bergamo, in riferimento alle osservazioni proposte si ritiene di accoglierne il contenuto modificando il comma 7 dell'art 43 nel seguente modo:

comma7 : *Tutti gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti se non in contrasto con le condizioni che determinano la non trasformabilità e con le previsioni contenute nella componente geologica allegata al PGT.*

3.0 CONTRODEDUZIONI E INTEGRAZIONI

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Soprintendenza Archeologica della Lombardia-
in data 18.02.2016 prot. 2052**

In relazione al parere favorevole espresso dal Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e alle osservazioni riportate si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione proposta e di modificare l'art 43 inserendo dopo il comma 10 il seguente nuovo comma:

Comma 11 : I progetti che interessano cascine o malghe di rilevanza storica e prevedono opere di scavo, dovranno ottenere il parere preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica della Lombardia;

4.0 CONTRODEDUZIONI E INTEGRAZIONI

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
- Segretariato Regionale per la Lombardia -16.02.2016 prot. 1922**

In relazione al parere favorevole espresso dal Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale per la Lombardia, si prende atto

delle considerazioni di carattere generale espresse, che comunque non incidono direttamente sulla variante in oggetto.

5.0 CONTRODEDUZIONI E INTEGRAZIONI

PROVINCIA DI BERGAMO - in data 19.02.2016 prot 2117

In relazione al parere favorevole espresso dalla Provincia di Bergamo, settore Ambiente , in riferimento alle considerazioni proposte si ritiene di specificare quanto segue:

Premesso che in ottemperanza ai disposti del comma 1 dell'art 5 è in fase di aggiornamento il PTR e successivamente dovrà essere di conseguenza aggiornato il PTCP ;

Considerato che successivamente i comuni dovranno procedere all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici come stabilito al comma 3 dell'art 5 della L.R. 31/2014;

In relazione alla richiesta di adeguamento cartografico e normativo per le aree di elevata naturalità contenute e normate all'art 17 del PTR si comunica che verrà evasa contestualmente alla revisione del Documento di Piano da prevedersi nei termini previsti dall'art 5 della L.R. 31/2014;

CONCLUSIONI :

La variante è da intendersi pertanto come elemento di configurazione di aspetti di dettaglio e di apporto migliorativo alle condizioni di operatività del Piano nell'attività edilizia e di trasformazione urbana e non comporta un incremento del peso insediativo

La variante infine non determina effetti negativi sulla qualità degli interventi e non altera gli impatti sull'ambiente e sugli elementi già emersi e valutati nell'elaborazione della V.A.S. per il PGT vigente.

Ravvisati i contributi e le osservazioni proposte dagli enti territoriale, le controdeduzioni espresse in precedenza e le ragioni sopra indicate, si ritiene di poter confermare la correttezza e la coerenza delle conclusioni riportate nel R.P. e confermare la non assoggettabilità al procedimento di VAS.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Diego Facchinetti

Arch. Giovanni Tallarini

ALLEGATO 1 : testo integrale e modificato art. 43**VARIANTE NORMATIVA 11:***ART. 43 Immobili esistenti in aree di valore paesaggistico ambientale*

Per edifici che abbiano perso la destinazione agricola da almeno 5 anni è ammesso il cambio di destinazione d'uso per soli usi residenziali;

In ogni caso non potranno essere autorizzati interventi di trasformazione di destinazione d'uso che rechino in qualsiasi modo pregiudizio all'equilibrio e alla situazione ecologica delle aree agricole.

Il mutamento d'uso è subordinato altresì alla dotazione di acqua potabile, al trattamento dei reflui ed al collegamento alla rete stradale o della viabilità agro-silvo pastorale; Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni contenute al comma 11,12 dell'art 39 delle presenti norme .

Per gli edifici di cui al comma 1 e gli insediamenti volti ad attività agricola e dismessi da almeno 5 anni alla data di richiesta di intervento sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;

Per gli edifici di cui al precedente comma è ammesso inoltre un ampliamento "una tantum" del 20% del volume esistente finalizzato all' adeguamento funzionale e igienico-sanitario .

Al fine di assicurare il raggiungimento delle altezze minimi abitabili, gli interventi edilizi di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono comportare modificazioni delle altezze di colmo e gronda , fino ad un massimo di + 0,50 m rispetto alle altezze massime prescritte;

Tutti gli **interventi previsti dal presente articolo** sono consentiti se non in contrasto con le condizioni che determinano la non trasformabilità e con le previsioni contenute nella componente geologica allegata al PGT.

Negli immobili oggetto di riuso funzionale non potranno inserirsi più di due unità immobiliari .

Gli interventi di ampliamento sono da assoggettare a PdC convenzionato con l'obbligo di reperire standard per 20 mq/ab monetizzabili al 100%.

Tutti gli interventi edilizi sottoposti a titolo abilitativo dovranno ottenere l'approvazione della Commissione del paesaggio di cui all'articolo 81 del LR 12/05 e s. m. e i. (anche in assenza di vincolo paesaggistico).

I progetti che interessano cascine o malghe di rilevanza storica e prevedono opere di scavo, dovranno ottenere il parere preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica della Lombardia;

Gli interventi di ampliamento di cui ai commi precedenti e quelli comportanti modificazione della destinazione d'uso agricola sono subordinati a PdCC

E' in ogni caso non ammessa la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.

Nell'esecuzione di ogni tipo di intervento sull'edificazione esistente dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) le operazioni di consolidamento degli edifici saranno effettuate nel maggior rispetto possibile delle strutture originarie;

b) i paramenti murari e gli intonaci esterni degli edifici saranno realizzati con colori a base di terre; nelle operazioni di ripristino sarà fatto uso degli stessi materiali e tecnologie preesistenti o di materiali e tecniche ad essi assimilabili per effetto visivo;

c) il manto di copertura degli edifici rurali destinati all'abitazione dovrà essere in coppi o materiali assimilabili per forma e colore.

Il manto di copertura degli edifici al servizio dell'agricoltura potrà essere realizzato con materiali diversi purchè le coperture risultino di colore verde, marrone o rosso scuro.

Nelle operazioni di ristrutturazione dovranno essere usate tutte le possibili precauzioni per la salvaguardia del vecchio manto;

d) i rifacimenti delle scale e delle balconate esterne dovranno avvenire con l'uso degli stessi materiali delle costruzioni tipiche della tradizione architettonica locale;

e) le parti porticate, ove vengano tamponate, dovranno mantenere leggibili le caratteristiche di partitura, gli elementi compositivi ed i materiali delle facciate.

Nelle proposte di intervento dovranno essere precisate le eventuali situazioni che richiedano presidi ecologici e specificate le tecniche e le provvidenze per l'eliminazione di ogni e qualsiasi elemento di rischio